



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Data: 28/11/2017	OGGETTO: Determinazione dell'aliquota comunale all'IRPEF per l'anno 2018.Conferma.
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di novembre alle ore diciannove e minuti venti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Consigliere	Sì
3. TROZZO Fabio	Consigliere	Sì
4. MATRAGRANO Francesco Saverio	Consigliere	Sì
5. PULICE Vincenzina	Consigliere	Sì
6. TENUTA Emilio	Consigliere	Sì
7. CARBONE Silvio	Consigliere	Sì
8. DE CICCIO Pasquale	Consigliere	Sì
9. RUFFOLO Giancarlo	Consigliere	No
10. BILOTTO Angelo Roberto	Consigliere	Sì
11. SALERNO Giuseppe	Consigliere	Sì
12. MUTO Francesco	Consigliere	Sì
13. RUFFOLO Domenico	Consigliere	Sì
14. ANILE Daniela	Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. CARBONE Silvio nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 13 - Votanti n. 12

Relaziona il presente punto l'Assessore Vincenzina Pulice dando lettura della proposta di deliberazione n. 32 del 19/10/2017 prot. n. 7010 del 06/11/2017 resa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario:

PREMESSO che:

– l'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.

– con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;

– con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

– detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;

– l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;

– con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione

dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

– l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede:

○ che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

○ che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare dall'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;

– che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

– che, infine, il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/22-11-2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

VISTO che, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30/03/2017 con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata, per l'esercizio finanziario **2017**, nella misura unica dello **0,7%**;

CONSIDERATO che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre mantenere un costante gettito derivante da detto tributo attraverso la conferma dell'aliquota vigente;

CONSIDERATO che applicando l'aliquota dello **0,7%** si prevede la realizzazione di un'entrata pari ad **€ 160.000,00**;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTO il decreto legislativo N. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziario n. 28 del 16/11/2017 prot. n. 7331 del 17/11/2017 espresso ai sensi del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Ritenuto dover procedere in merito

VISTI gli atti d'Ufficio;

Sottoposto a votazione il presente punto all'ordine del giorno

PRESENTI N. 13 VOTANTI N. 12

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **Di confermare**, per l'anno **2018**, l'aliquota opzionale dello **0,7%** relativamente all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del decreto legislativo n. 360/98.

2. **Di dare atto** che dall'applicazione dell'addizionale deriva un gettito presunto di **€ 160.000,00** necessario per garantire il pareggio, l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

3. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Economico Finanziario affinché provveda all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. **di rimettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario , quale RUP per i provvedimenti conseguenti e necessari.

5. **di rimettere** la presente : all'Agenzia delle Entrate di Cosenza; al Ministero dell'Interno Direzione Generale Amministrazione Civile – Direzione Centrale F.L. Roma; alla Prefettura U.T.G. di Cosenza Ufficio Finanza Locale; al Tesoriere Comunale;

6. **Di pubblicare copia** del presente atto sul sito web comunale – sezione amministrazione trasparente.

7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 19/10/2017

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: CARBONE Silvio

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2017.

N. 789 del Registro Pubblicazioni

, li 06/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-nov-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

MARANO PRINCIPATO, li 06/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 06/12/2017.

L'addetto alla pubblicazione
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, li 06/12/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela MUNGO